86/15 Yvol.

## TRIBUNALE DI COSENZA Sezione Penale Dibattimentale

In data di lunedì 30 Marzo 2015, dalle ore 12.00 alle ore 13.30 nella stanza del Presidente di Sezione, si è tenuta la riunione della Sezione penale dibattimentale del Tribunale di Cosenza, limitatamente ai magistrati onorari in quanto primi e principali destinatari delle importanti modifiche ai Codici penali e di rito, introdotte dal D. Lgs. 16.3.2015, n.28, in attuazione dell'art. 1 co. 1 lett. m) L. 28.4.2014, n.67, attese le attuali assegnazioni tabellari.

Vi hanno preso parte il Presidente della Sezione Dott. Enrico Di Dedda e i g.o.t. dott. Guglielmini, Castiglione, Formoso, Guaglianone, Tartaro. Assente giustificata la dott.ssa Piro per impegni scolastici.

Erano altresì presenti il dott. A. Cestone, della locale Procura della Repubblica e i V.P.O. dott.sse Caprio, De Marco e Gualtieri, invitati vista l'importanza della novella e i consistenti riflessi della stessa sull'attività ordinaria in udienza.

Il dott. A. Cestone ha tenuto una breve relazione introduttiva, sottolineando come l'impatto principale della Novella dovrebbe manifestarsi sulla definizione dei procedimenti in fase di indagine, evidenziando peraltro la macchinosità dell'art. 2 D. Lgs. 16.3.2015, n.28, incidente sull'art. 411 c.p.p. Ha offerto alcuni spunti di riflessione sulle tipologie di reato che maggiormente potrebbero subire un effetto deflattivo.

\*\*\*\*

Ferma restando la necessità di più meditati approfondimenti vista la repentinità delle modifiche introdotte e l'irriducibile specificità dei singoli processi, in prima battuta si è concordato tra i G.O.T. e il Presidente di Sezione di adottare <u>le seguenti linee-guida</u> nella trattazione dei giudizi pervenuti alla fase dibattimentale:

- 1) Il D. Lgs. 16.3.2015 n.28 è di immediata applicazione. Ove vi siano dubbi sull'applicazione della Novella alla fattispecie concreta di cui è processo, l'istruttoria dibattimentale dovrà proseguire, recependo a verbale l'eventuale richiesta della difesa, con riserva di decisione alle successive udienze ovvero al termine dell'istruttoria dibattimentale;
- 2) A differenza dell'istituto ex art. 34 D.L.vo 28.8.2000, n.274 o dell'ipotesi ex art. 469 co.1 c.p.p., la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. può essere ritenuta e dichiarata anche se le parti, una volta sentite, si oppongano;
- di reato, non una condizione di improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale. Ciò lo si desume : a) dalla lettera della legge (" la punibilità è esclusa ..."; b) dalla collocazione elettiva dell'istituto nel Codice penale; c) dagli effetti previsti dall'art. 3 co.1 lett. b) D. Lgs. 16.3.2015 n.28. Il nuovo art. 651 bis c.p.p. parla infatti di "efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto ..." e di "condannato". Questo fa sì che si debba pronunciare comunque una sentenza di merito, con le formule terminative ex art. 469 co. 1 bis c.p.p. prima dell'apertura del dibattimento, e dell'art.530

co.1 c.p.p. dopo l'apertura del dibattimento ("... non punibile per un'altra

4) L'art. 131 bis c.p. introduce la causa di non punibilità: "Nei reati per i quali è prevista la pena...". Ciò induce a ritenere che l'ammissibilità dell'istituto si debba valutare in astratto sulla fattispecie - base e sul tetto edittale massimo del titolo di reato. Nel comma 4 del medesimo articolo, l'unico riferimento alle modalità di determinazione della pena è effettuato rispetto alle circostanze ad effetto speciale. Inoltre l'art. 131 bis c.p. è applicabile indifferentemente a tutti i reati mentre l'istituto ex art. 56 c.p. è limitato ai delitti, con l'ulteriore incertezza in entrata che sortirebbe dalla forbice nel calcolo della riduzione della pena (1/3 - 2/3). Ne consegue, ai limitati fini dell'inserimento di determinati reati nel catalogo di applicabilità dell'art. 131 bis c.p., l'irrilevanza del tentativo e, a maggior ragione, delle diminuenti processuali derivanti dal patteggiamento o dal giudizio abbreviato;

5) Anche se l'istituto è astrattamente applicabile a tutti i reati nell'ambito di determinati limiti edittali, si concorda che il pericolo e/o il danno tendenzialmente non possano essere stimati esigui: a) nei reati ex artt. 186, 186 bis, 187, 189 Cod. Strad., per il particolare allarme sociale e pericolo pubblico che da essi deriva; b) nei delitti dei privati contro la P.A. (artt. 336 -356 c.p.); c) nei delitti contro l'attività giudiziaria (artt. 361 - 382 c.p.), specie per quelli puniti con pena superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, in considerazione della priorità assoluta di trattazione loro accordata dal legislatore, ex art. 132 bis co.1 lett. b) disp. att. c.p.p.;

6) Nei delitti a base esclusivamente patrimoniale, si individua in euro 300 la soglia massima per ritenere esiguo il danno salve ovviamente le particolarità

della fattispecie concreta (precedenti penali o giudiziari);

7) Vista l'indicazione posta dall'art. 2 co. 1 lett. c) L. 28.4.2014 n.67, si individua nell'omesso versamento di euro 1000 annui la soglia massima per ritenere esiguo il danno nel reato ex art. 2 co. 1-bis L. 638/83, salve ovviamente le particolarità della fattispecie concreta;

Ci si riserva di modificare e/o aggiornare le presenti linee-guida a 90 giorni dalla data odierna per: a) riflettere sugli spunti che scaturiranno dalla dottrina; b) verificare le problematiche che emergeranno nella prassi quotidiana; c) operare un raccordo con le determinazioni dei giudici togati della Sezione.

Si comunichi ai g.o.t., al sig. Presidente Vicario del Tribunale di Cosenza, e, per conoscenza, al sig. Procuratore della Repubblica, al sig. Presidente della Camera penale di Cosenza

Cosenza, 30.3.2015



